

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Contributi lavoratori domestici per il 2017: invariate le fasce di retribuzione**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'**INPS** (Circolare n. 13 del 27 gennaio 2017) **ha aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2017 per i lavoratori domestici**. La pubblicazione della circolare segue alla comunicazione, da parte dell'ISTAT, **dell'aumento nella misura di meno 0,1% punti percentuali dell'indice dei**

**prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati** tra il periodo gennaio 2015 -

dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016 - dicembre 2016: di conseguenza NON si è reso necessario

rideterminare le **fasce di retribuzione** su cui calcolare i **contributi dovuti per l'anno 2017** per i lavoratori domestici, le quali restano invariate rispetto all'anno scorso. Rammentiamo, inoltre, che ai **rapporti di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, **pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali** (retribuzione convenzionale), **che: i) è stato introdotto dal 1° gennaio 2013** dall'art. 2, comma 28 della Legge n. 92/2012; **ii) non è comunque dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti**. Si ricorda, infine, che i **contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare** ovvero: **i) entro lunedì 10 aprile 2017** (I° trimestre 2017 gennaio – marzo); **ii) entro lunedì 10 luglio 2017** (II° trimestre 2017 aprile – giugno); **iii) entro lunedì 10 ottobre 2017** (III° trimestre 2017 luglio – settembre); **iv) entro martedì 10 gennaio 2018** (IV ° trimestre 2017 ottobre – dicembre). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, **il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dal**

## licenziamento o dalle dimissioni.

### I contributi per i lavoratori domestici per il 2017

Con la **circolare n. 13 del 27.01.2017**, l'INPS ha illustrato gli **importi dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori domestici, confermando**, per l'anno 2017, le fasce di retribuzione, (pubblicate con la circolare n. 16 del 29 gennaio 2016), **su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2017 per i lavoratori domestici.**

#### **OSSERVA**

La pubblicazione della circolare segue alla comunicazione da parte dell'ISTAT **dell'aumento nella misura di meno 0,1% punti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie**

**degli operai e degli impiegati** tra il periodo gennaio 2015 - dicembre 2015 ed il periodo gennaio

2016 - dicembre 2016.

Nel dettaglio, l'Istituto **riporta gli importi orari dei contributi** (comprensivi e non comprensivi della quota CUAFF) **e le aliquote contributive per il periodo 01.01.2017/31.12.2017.**

#### **OSSERVA**

È bene precisare preliminarmente che **il contributo CUAFF** (Cassa Unica Assegni Familiari) **non è dovuto solo nel caso di rapporto:**

- **fra coniugi** (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento);
- **tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi**, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

<b>LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI</b>			
<b>CONTRIBUTI DAL 01.01.2017/31.12.2017 (SENZA CONTRIBUTO ADD.)</b>			
<b>Retribuzione oraria</b>		<b>Importo contributo orario</b>	
<b>Effettiva</b>	<b>Convenzionale</b>	<b>Comprensivo quota CUAFF</b>	<b>Senza quota CUAFF</b>
<b>Fino a € 7,88</b>	€ 6,97	€ 1,39 (0,35)	€ 1,40 (0,35)
<b>Oltre € 7,88</b>	€ 7,88	€ 1,57 (0,40)	€ 1,58 (0,40)

<b>Fino a € 9,59</b>			
<b>Oltre € 9,59</b>	€ 9,59	€ 1,91 (0,48)	€ 1,93 (0,48)
<b>Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali</b>	€ 5,07	€ 1,01 (0,25)	€ 1,02 (0,25)

Gli importi di cui alla tabella sottostante riguardano, invece, i **rapporti di lavoro a termine a cui si applica il contributo addizionale** a carico del datore di lavoro, previsto dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

<b>LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI</b>			
<b>CONTRIBUTI DAL 01.01.2017/31.12.2015(CON CONTRIBUTO ADD.)</b>			
<b>Retribuzione oraria</b>		<b>Importo contributo orario</b>	
<b>Effettiva</b>	<b>Convenzionale</b>	<b>Comprensivo quota CUAF</b>	<b>Senza quota CUAF</b>
<b>Fino a € 7,88</b>	€ 6,97	€ 1,49 (0,35)	€ 1,50 (0,35)
<b>Oltre € 7,88</b>	€ 7,88	€ 1,68 (0,40)	€ 1,69 (0,40)
<b>Fino a € 9,59</b>			
<b>Oltre € 9,59</b>	€ 9,59	€ 2,05 (0,48)	€ 2,06 (0,48)
<b>Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali</b>	€ 5,07	€ 1,08 (0,25)	€ 1,09 (0,25)

#### **OSSERVA**

Le cifre indicate nelle tabelle tra parentesi sono le **quote a carico del lavoratore**.

#### **Termini di versamento contributi domestici per il 2017**

Si ricorda che i contributi devono essere versati **trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare**

<b>Trimestre di riferimento</b>	<b>Data di scadenza</b>
I trimestre 2017 (gennaio – marzo)	Entro <b>lunedì 10 aprile 2017</b>
II trimestre 2017 (aprile – giugno)	Entro <b>lunedì 10 luglio 2017</b>
III trimestre 2017 (luglio – settembre)	Entro <b>lunedì 10 ottobre 2017</b>
IV trimestre 2017 (ottobre – dicembre)	Entro <b>martedì 10 gennaio 2018</b>

#### **OSSERVA**

Quando cessa il rapporto di lavoro, **il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal**

## **licenziamento o dalle dimissioni.**

### **Deducibilità dei contributi versati per i collaboratori domestici**

Ai sensi del co. 2 dell'art. 10 del TUIR **sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici** (es. "colf", giardinieri, ecc.) e all'assistenza personale o familiare (es. baby sitter, "badanti" di persone anziane, non autosufficienti o portatrici di handicap), **per la parte a carico del datore di lavoro.**

#### **OSSERVA**

Nella C.M. 16.11.2000 n. 207/E (§ 1.5.1) è precisato che "*La deducibilità è consentita in relazione alla quota dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro privato che, in assenza di una disposizione normativa specifica, non potevano essere dedotti in quanto non riferiti a lavoratori assunti nell'ambito di un'attività d'impresa o nell'esercizio di un'arte o professione.*".

L'importo massimo che il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito complessivo **è pari a 1.549,37 euro annui.**

Tali contributi sono deducibili in base al principio di cassa, nel periodo d'imposta **in cui sono "sostenuti", cioè effettivamente pagati.**

Il datore ha **l'obbligo di conservare i documenti che provano i versamenti effettuati** (ricevute dei bollettini postali o ricevute del pagamento online).

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**